

**UNA IMPORTANTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  
L'AGENZIA NAZIONALE, DA PARTE DEL SEGRETARIO  
COMUNALE BRUNO ROSASPINA**

Oggetto: Procedura nomina Segretario. Obbligo del Sindaco di provvedere alla nomina entro il termine essenziale dei 120 giorni.

Considerati i ricorrenti episodi che testimoniano la mancata copertura delle sedi vacanti di segreteria a causa della mancata nomina del Segretario titolare entro il termine dei 120 giorni dalla vacanza delle stesse;

Che tale fenomeno concreta una evidente violazione all'art.15, comma 3, del D.P.R 465/97 che, nel disciplinare l'attività di nomina, impone un preciso obbligo di avviare e concludere entro 120 giorni dalla vacanza la procedura di nomina del Segretario titolare;

Che la nomina del segretario comunale rappresenta atto vincolato e dovuto in quanto imposto dallo stesso art.97 comma 1 del D.lgs 267/00 che espressamente stabilisce "ogni comune e provincia devono avere un segretario titolare" e dalla stessa normativa di cui al menzionato art. 15 D.P.R 465/97;

Che è pertanto pacifico in diritto che l'azione della nomina sia attività vincolata ovvero atto dovuto in quanto limitata da regole rigide ed inderogabili, avendo il legislatore disposto quando, in che modo, con quale contenuto e con quali mezzi detta attività di nomina deve esplicarsi. Sicchè, essa deve svolgersi secondo le citate modalità strettamente determinate dalla legge;

Che a ribadire la ratio del sistema delineato dalla citata normativa in ordine all'obbligatorietà della nomina del segretario vale anche richiamare la deliberazione n.150/99 del Consiglio Nazionale di amministrazione dell' Agenzia che nel determinare ed esplicitare le modalità e termini di copertura delle sedi vacanti di segreteria comunale stabilisce, tra l'altro, "che il mancato rispetto da parte del sindaco dei detti termini e condizioni per la nomina del Segretario integra omissione o ritardo di atti di ufficio obbligatori per legge", stante l'obbligo sancito dal citato art. 97 di avere un Segretario oltre che dalla normativa di attuazione D.P.R. 465/97 che fissa, in modo inequivocabile, i termini essenziali entro i quali detta nomina deve avvenire;

Evidenziato che la mancata nomina nel termine dei 120 giorni dalla vacanza aggrava l'ampiezza del fenomeno della permanenza dei segretari in disponibilità affievolendo i diversi tentativi (come con la deliberazione dell' Agenzia Nazionale n.33/2003) diretti ad arginare detto fenomeno ed ad agevolare la copertura delle sedi vacanti;

Che l'inerzia di provvedere alla copertura della sede vacante nel termine dei 120 giorni prolunga lo stato di permanenza in disponibilità e causa un danno economico ingiusto dovuto all'aumento della spesa per le retribuzioni dei segretari in disponibilità che continua a gravare sul bilancio dell' Agenzia, oltre a determinare il rischio di cancellazione dall'albo e messa in mobilità dei segretari stessi che, senza alcuna colpa, si trovano a restare senza sede per un biennio con conseguente demansionamento, danno all'immagine e dignità professionale;

Evidenziato l'importante principio ribadito dalla giurisprudenza secondo il quale la mancata nomina del segretario titolare configura gravi e persistenti violazioni di legge e presupposto anche per la rimozione degli amministratori;

Che detto principio della obbligatorietà della nomina entro il termine stabilito è stato di recente enunciato da una interessante sentenza del TAR per l'Emilia Romagna (N. 3687 del 25/10/2004) che respingeva il ricorso formulato avverso il Decreto del Presidente della Repubblica che disponeva la rimozione di un sindaco, con ciò ammettendo la legittimità di un potere sanzionatorio da parte del Governo, configurando le gravi violazioni di legge di cui all'art. 142 comma 1 del D.lgs 267/00, per la mancata nomina del Segretario titolare, nei termini di legge;

Che lo stesso TAR del Lazio aveva ribadito con sentenza 1472/2003 l'esigenza di procedere alla nomina con carattere di doverosità ed obbligatorietà, nei termini di legge, sottolineando inoltre che nelle more la reggenza della sede di segreteria possa essere affidata al vice segretario solo fino al compimento del previsto arco temporale.

Atteso pertanto che la facoltà di scelta del segretario da parte del sindaco non può e non deve significare o assurgere ad assoluta inerzia (omissione) di provvedere alla nomina quale atto dovuto nel termine tassativamente fissata dalla legge;

Che l'inerzia per la nomina del Segretario comunale non può che integrare una ingiustificata omissione di atti d'ufficio obbligatori per legge, posto che "la giustificazione comunemente usata di non conoscere i segretari istanti" non troverebbe riscontro nella ragione della previsione legislativa "che il procedimento non dovesse iniziare prima dei 60 giorni e disponendo sino al 120° giorno per la conclusione" che è intesa nel senso di dare già ampio modo al Sindaco di conoscere ed apprezzare un Segretario; né si ritiene plausibile la generica giustificazione "di non conoscere o non essere sicuro delle capacità del segretario istante" dal momento che è la stessa l'Agenzia (e prima ancora il superamento di un concorso pubblico) il solo Organo deputato a tutelare, garantire e certificare, con la stessa iscrizione all'albo la validità, capacità professionale ed idoneità del segretario Comunale, il quale dipendente della stessa Agenzia;

Precisato a riguardo che l'inerzia di provvedere nel termine dei 120 giorni fissato dalla legge è di per se lesiva di un interesse legittimo del Segretario e al tempo stesso di un diritto soggettivo allo svolgimento delle funzioni in virtù del rapporto di impiego con l'Agenzia;

Che il ritardo della nomina profilerebbe, quindi, un abuso non tollerabile oltre che un surrettizio espediente della pretesa di potere sopprimere o fare a meno della figura del segretario comunale, in violazione oltre alla norma che disciplina l'obbligo della nomina anche allo stesso art. 97 della Costituzione, dove si recita che "i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Il Segretario, infatti, oltre che elemento importante dell'amministrazione comunale, è titolare di un pubblico ufficio, soggetto alla riserva di legge, dipendente dell' Agenzia Autonoma e non del Comune; pretendere di poterne fare a meno costituisce, quindi, una violazione alla norma costituzionale;

Che la presenza del Segretario comunale risponde, quindi, al rispetto di un principio generale dell'ordinamento giuridico del quale il Sindaco non può e non deve prescindere;

Che per quanto ampiamente sopra esposto e motivato, si rende necessario, nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza, adottare con la presente deliberazione un più incisivo intervento diretto a ribadire l'obbligatorietà, per legge, della nomina per la copertura delle sedi vacanti richiamando alle responsabilità del rigoroso rispetto delle procedure e termini fissati dalla normativa, al fine di arginare e porre in modo risolutivo e decisivo rimedio ai mal tollerati ritardi nelle nomine e favorire la copertura delle sedi, e ciò anche per la tutela dello stato giuridico della categoria dei Segretari

Comunali che non possono certo trasferire la tutela della loro stessa esistenza nelle aule dei Tribunali in un infinito ed inutile contenzioso;

## **DELIBERA**

Per quanto in premessa che si intende qui riportata a fare parte integrante e sostanziale;

Di ribadire che la nomina del Segretario Comunale è atto obbligatorio e vincolato e deve avvenire inderogabilmente nel termine perentorio di 120 giorni dalla vacanza della sede di segreteria, secondo il rigoroso rispetto della procedura di nomina stabilita dalla deliberazione n.150/99 del Consiglio Nazionale di amministrazione;

che la scelta del segretario Comunale debba avvenire tra gli interessati che hanno prodotto domanda dovendosi provvedere, comunque, alla nomina anche in presenza di una sola domanda per il rigoroso rispetto al termine essenziale entro il quale detta nomina deve avvenire.

Di ribadire, per effetto dell' obbligatorietà della nomina, che la spesa del Segretario Comunale titolare è, per legge e disposizioni contrattuali di categoria, obbligatoria e pertanto la stessa deve essere interamente prevista, mantenuta e vincolata alla specifica destinazione nei bilanci dell'Ente.

Di ribadire quanto già in precedenza determinato con la deliberazione n. 15/99 "che l'eventuale ritardo nella nomina integra omissione di atti d'ufficio obbligatori per legge" e comporta di conseguenza l'insorgenza di ogni eventuale responsabilità sul piano civile, penale e contabile;

La presente deliberazione viene trasmessa a tutti i sindaci, Presidenti di Provincia, Segretari comunali e responsabili dei settori finanziari per la relativa comunicazione anche agli organi revisori dei conti dei medesimi enti

Il proponente avv. Bruno Rosaspina  
Segretario Comunale